

MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. - Società Unipersonale
MUSILE DI PIAVE - VE – Piazza XVIII Giugno n. 1
Codice Fiscale e Registro Imprese VE n° 03696050271

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

DETERMINA N 1/2016

OGGETTO: GESTIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI – MODIFICA TESTO DI CONTRATTO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ricordato che, con propria determinazione n. 18/2015, l'Amministratore Unico stabiliva quanto segue:

- di accettare di assumere in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2016 e per un anno la gestione degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Musile di Piave, alle condizioni e modalità indicate nello schema di convenzione, allegato A, alla citata deliberazione di GC n.174 del 16.12.2015;
- di avvalersi dei servizi di terzi soggetti per la gestione degli alloggi ERP comunali, utilizzando allo scopo le procedure di gara e di individuazione del soggetto affidatario dei servizi in parola, già effettuate dall'Ufficio Casa Comunale (CIG: ZD116CE3AA);
- di affidare quindi i servizi di supporto gestionale in parola allo Studio D'Elia s.n.c. di D'Elia Vincenzo & c, il quale risulta aver presentato l'offerta più conveniente in base alle procedure di gara già effettuate dal comune di Musile di Piave, con il quale andrà stipulato apposito contratto, secondo lo schema allegato sub A al medesimo atto;
- stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 302, comma 2, del DPR 207/2010, di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni descritte in contratto, a decorrere dal 01.01.2016, nelle more della formale stipula del contratto medesimo;


Verificata l'opportunità di rivedere alcune clausole contrattuali contenute nello schema allegato alla predetta determinazione n. 18/2015;

DETERMINA

- 1) di approvare il nuovo testo di contratto (allegato sub A) da stipulare con lo Studio D'Elia s.n.c. di D'Elia Vincenzo & c, il quale sostituisce il testo allegato sub A alla determinazione n. 18/2015, confermando la decorrenza del servizio dal 01.01.2016 ed il CIG (CIG: ZD116CE3AA);

Musile di Piave 04.02.2016

L'Amministratore Unico
Dr. Alessandro Rupil



MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. - Società Unipersonale
MUSILE DI PIAVE - VE – Piazza XVIII Giugno n. 1
Codice Fiscale e Registro Imprese VE n° 03696050271

REP. N.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
~~REPUBBLICA ITALIANA~~ ~~REGIONE VENETO~~
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
(Provincia di Venezia)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE
CIG: ZD116CE3AA

L'anno duemilasedici, il giorno () del mese di , in Musile di Piave, presso la sede del Comune di Musile di Piave in Piazza XIII Giugno n1, tra le Parti:

- Dott. Alessandro Rupil, nato a Venezia (VE) il 10.11.1954, il quale agisce in quest'atto in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della Società Musile Servizi e Patrimoni S.r.l. con sede in Musile di Piave (VE) – Piazza XVIII Giugno n.1, codice fiscale 03926780275 (di seguito denominata anche " Società");-

dall'altra parte:-----

il sig. , il quale interviene in nome e per conto di Studio D'Elia s.n.c. di D'Elia Vincenzo & c., con sede legale in Via Como 43/7 a San Donà di Piave (VE), CF..... e p. IVA (di seguito denominato anche "Incaricato");

Le Parti, come sopra rappresentate

PREMESSO

- CHE il Comune di Musile di Piave in data 23.12.2008 ha stipulato con ATER di Venezia una convenzione (rep n. 412/Priv) per la gestione e la valorizzazione degli alloggi ERP di proprietà del Comune, con durata di anni quattro e possibilità di tacito rinnovo;
- CHE in data 26.06.2015 (prot n. 10758) l'Amministrazione Comunale ha comunicato all'ATER di Venezia la decisione di non dare luogo alla proroga della suddetta convenzione, che pertanto avrà scadenza il giorno 31.12.2015;
- CHE il Consiglio Comunale riunitosi in data 28.11.2015, con delibera n. 58, ha deliberato in riferimento alla gestione degli alloggi in parola i seguenti indirizzi:
 - La G.C. provvederà all'autogestione degli alloggi tramite gli uffici e le strutture comunali, anche avvalendosi, per specifiche prestazioni o adempimenti, dei servizi di ditte esterne;
 - In alternativa la Giunta Comunale potrà affidare in concessione alla Società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Musile di Piave;-----
- CHE la Giunta comunale, con deliberazione n. 174 del 16.12.2015 ha optato per l'affidamento temporaneo della gestione degli alloggi ERP comunali alla Società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l., la quale potrà a sua volta avvalersi, allo scopo, dei servizi di soggetti terzi, utilizzando a tal fine procedure di gara già effettuate dall'Ufficio Casa comunale;
- CHE è già attuata dal Comune di Musile di Piave sul territorio un'indagine di mercato inerente l'interesse per la gestione del suddetto patrimonio immobiliare comunale, ad opera di privati;-----
- CHE la commissione di gara ha preso visione delle offerte pervenute, rilevando che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla Ditta Studio D'Elia s.n.c.;
- CHE la società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l., con determinazione dell'Amministratore Unico n ____ /2015 ha accettato l'incarico conferitole dal Comune e ha ritenuto di avvalersi delle procedure di gara già esperite dal Comune per la scelta della Ditta di cui avvalersi per lo svolgimento del servizio;
- CHE sono stati verificati d'ufficio il possesso dei requisiti della suddetta ditta previsti per legge per quanto concerne l'assegnazione del servizio e nello specifico:
 - controllo autocertificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art.38 lett. g) D.Lgs 163/2006;-----
 - verifica carichi pendenti presso la Procura della Repubblica, Tribunale di Venezia;
 - comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 87 ess. Del D.Lgs 159/2011;
 - verifica banca dati casellario giudiziario (art.39 D.P.R. 313/2002 – D. Dirig.. Min. Giustizia 11.02.2004);-----
 - Documento unico di Regolarità Contributiva;-----
- CHE sono trascorsi trenta giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;-----

Tutto ciò premesso le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1 - Premessa
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 2 - Oggetto del contratto

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente contratto ha per oggetto la gestione degli alloggi ERP di proprietà comunale e nello specifico, l'Incaricato provvede a quanto segue:-----

- 1- A predisporre, in nome e per conto della Società, il testo degli atti di assegnazione ai sensi della LR 10/1996 e dei contratti di locazione (nei casi di eventuali alloggi di edilizia convenzionata), da concludere con gli assegnatari/locatari degli alloggi, individuati con provvedimento comunale di assegnazione/locazione, nel rispetto della vigente normativa in materia;-----
- 2- all'accertamento annuale dei redditi degli inquilini e al calcolo dei canoni di locazione in base alla normativa regionale, nonché alla verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ed all'eventuale segnalazione alla Società dei casi passibili di dichiarazione di decadenza, nel caso di alloggi assoggettati all'applicazione della L.R. n. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3- alle operazioni di aggiornamento del canone di locazione secondo le disposizioni contrattuali, nel caso di alloggi locati in regime convenzionato di "social housing", per i quali i canoni di locazione saranno determinati in conformità alle deliberazioni in merito del Comune di Musile di Piave;-----
- 4- all'addebito e riscossione dei canoni di locazione e somme accessorie a carico dei conduttori delle unità abitative in gestione. Sono comprese in dette somme accessorie le quote dei costi amministrativi/condominiali/manutentivi a carico dei conduttori stessi; le riscossioni saranno effettuate in nome e per conto della Società su conto corrente dedicato e delle stesse l'Incaricato fornirà alla Società rendicontazione con periodicità utile a consentire alla medesima il puntuale e tempestivo adempimento dei propri obblighi contabili e fiscali, ai sensi del successivo art. 9 bis;
- 5- al versamento, a valere sui canoni riscossi, dell'imposta di registro per la registrazione annuale dei contratti ed all'addebito ai conduttori della loro quota parte;-----
- 6- a stipulare (fornendone copia alla Società) una polizza per la responsabilità civile verso terzi a copertura di tutte le attività svolte con esclusione dei rischi del proprietario per il quale il Comune di Musile di Piave provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa;-----
- 7- all'esercizio, in nome e per conto della società, di ogni azione amministrativa o legale per la riscossione dei canoni concessori/di locazione e somme accessorie. Le eventuali azioni legali vanno intraprese previa intese con la Società; le eventuali spese legali e di giudizio, nel caso non vengano recuperate a carico del conduttore, sono anticipate dall'Incaricato e poste a carico della Società a chiusura pratica o a fine gestione, per la parte eventualmente non compensabile. Nei casi previsti dall'art. 27 della Legge regionale n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni resta comunque di competenza del Comune di Musile di Piave la dichiarazione di decadenza. Resta, altresì, di esclusiva competenza del Comune di Musile di Piave l'esercizio di ogni azione legale intesa a tutelare il suo diritto di proprietà nei casi di atti lesivi da parte di utenti o terzi, fatte salve le azioni possessorie che saranno attuate dall'Incaricato;-----
- 8- all'esecuzione di ogni operazione presso i competenti uffici allo scopo di curare l'accertamento e l'eventuale aggiornamento al N.C.E.U. di ogni unità immobiliare affidata in gestione; l'aggiornamento sarà comunicato alla Società;-----
- 9- all'espletamento di ogni attività connessa alla gestione e amministrazione degli alloggi in convenzione e, per gli alloggi assoggettati all'applicazione della legge 10/1996, di ogni adempimento previsto a carico dell'Incaricato dalla normativa stessa, salvo quanto esplicitamente riservato alla Società ai sensi del presente contratto;-----
- 10- al versamento, in nome e per conto della Società, a favore del Comune di Musile di Piave dell' 1,1% dei canoni riscossi, che andrà ad alimentare il fondo sociale istituito presso il Comune di Musile di Piave, secondo quanto dispone l'art. 21 della stessa L.R. n. 10/1996, fatte salve eventuali variazioni determinate dalla normativa di settore;-----
- 11- al controllo del corretto uso dei beni locati, ivi comprese le procedure necessarie per il recupero delle unità occupate senza titolo e per l'ottenimento del risarcimento del danno per mancata fittanza, tra cui l'addebito delle indennità risarcitorie fissate dall'Incaricato;-----
- 12- al rispetto, da parte dei conduttori, del Regolamento per gli inquilini degli alloggi comunali, approvato con deliberazione di GC n. 188 del 17.11.2006, successivamente modificato con deliberazione di GC n. 83 del 30.06.2014; -----
- 13- al ritiro degli alloggi sfitti per finita locazione o comunque rilasciati, secondo procedure definite dalla Società;-----
- 14- a predisporre in collaborazione con la Società, un piano annuale degli interventi di manutenzione

effettuabili con il gettito ~~debito~~ degli alloggi ~~INIZIAZIONE~~ ~~DELLA~~ ~~DETERMINAZIONE~~ spettanti all'incaricato stesso, in base al presente contratto e alle ~~ESPERIENZE~~ ~~DELLA~~ ~~MANUTENZIONE~~ ~~ATTIVO~~ e per conto della Società, come parimenti previsto nel presente contratto;-----

15- i singoli interventi previsti dal presente articolo, previe intese con la Società, saranno effettuati dall'Incaricato in nome e per conto della Società, facendo intestare le fatture dei terzi a nome della Società, di cui l'Incaricato provvederà al puntuale pagamento, dandone alla Società formale rendicontazione, con allegati i documenti originali, con periodicità utile a consentire alla Società il puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi contabili e fiscali, ai sensi del successivo art. 9 bis;

16- alla riscossione, su indicazione della Società ed in nome e per conto della stessa, di quanto dovuto dai conduttori degli alloggi a titolo di concorso nelle spese di manutenzione; si applicano le modalità previste dal precedente punto 15;-----

17- a garantire la presenza di un proprio incaricato presso la sede comunale, due volte al mese per tre ore, per fornire un servizio di supporto all'utenza; a garantire, durante l'orario di servizio comunale, un recapito telefonico diretto, del medesimo Incaricato, per raccogliere le istanze degli utenti giorno per giorno e per rapporti diretti con gli uffici comunali. L'Incaricato ed i suoi delegati sono tenuti ad informare tempestivamente la Società di tutte le necessità di interventi manutentivi/ di riparazione da essi comunque rilevati;-----

18- per lo svolgimento delle proprie funzioni sopra precisate, l'Incaricato potrà avvalersi di soggetti terzi, all'uopo incaricati e/o istituiti, previo accordo con la Società, anche ai sensi della L. 220/2012, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai precedenti numeri 4, 15 e 16 relativamente alle forme e tempi delle rendicontazioni di cui al successivo art. 9 bis.

Art. 3 - Disciplina dei rapporti con l'utenza. Autogestioni e Condomini.

I rapporti con gli inquilini degli alloggi in gestione saranno disciplinati dalla legislazione in materia, in particolare da quella concernente l'E.R.P. e dalle norme del Codice Civile per quanto applicabili. La Società, conferisce fin d'ora all'Incaricato, o a suo delegato, delega ad intervenire, in nome e per conto della Società stessa, nelle assemblee di condominio (ove costituiti) degli stabili ove insistono alloggi di cui alla presente convenzione affidati alla gestione dell' Incaricato, con tutti i poteri conseguenti. Tuttavia, le decisioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria dovranno essere preventivamente approvate o successivamente confermate dalla Società, la quale dovrà essere tempestivamente informata dall'Incaricato per l'assunzione degli atti di competenza. La Società provvederà direttamente al pagamento al condominio delle connesse spese, salva diversa intesa con l'Incaricato. In relazione agli alloggi di proprietà comunale, rientranti nel condominio o nell'autogestione l'Incaricato provvederà ad anticipare in nome e per conto della Società, le quote, di pertinenza di detti alloggi, delle spese comuni/condominiali, utilizzando, per lo scopo, le somme complessivamente derivanti dalla riscossione dei canoni dovuti dai locatari/conduttori degli alloggi comunali. I locatari/conduttori di alloggi di cui alla presente convenzione che si rendano morosi verso il condominio o l'autogestione, per la loro quota, saranno considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione/convenzione concessoria. -----

Art. 4 - Compensi e rimborsi dovuti all'Incaricato per la gestione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria degli alloggi.

Per l'amministrazione degli alloggi in convenzione, assoggettati all'applicazione della L.R. n. 10/1996, la Società riconosce all'Incaricato, quale compenso, l'importo annuo pari ad euro 24.600,00.= (ventiquattromila/seicento/00 euro), (IVA esclusa). Il restante importo derivato dai canoni riscossi dall'Incaricato, calcolato annualmente, dopo aver detratto i rimborsi di seguito indicati, , sarà versato, a titolo di conguaglio, alla Società entro la stessa data prevista per la rendicontazione annuale, fatta salva l'applicazione dei precedenti numeri 4, 15 e 16 dell'art.2 e del successivo art. 9 bis in corso di annualità.-----

Art. 5 - Rimborsi dovuti all'Incaricato.

All'Incaricato spettano i seguenti rimborsi, nella misura in cui le relative spese siano state sostenute direttamente dal medesimo:

- delle spese legali e di giudizio eventualmente sostenute dall'Incaricato per azioni di recupero delle somme dovute dai conduttori morosi;-----
- ogni altra spesa, previamente concordata con la Società, sostenuta dall'Incaricato in nome e per conto della Società medesima, nel caso di incapienza delle somme derivanti dalle riscossioni dei canoni.

Art. 6 - Attuazione degli interventi di manutenzione di competenza del Comune proprietario degli alloggi.

L'Incaricato si impegna, su eventuale richiesta della Società, a realizzare, direttamente o tramite terzi, i lavori di manutenzione/riparazione, e relative forniture, provvedendo anche, ove necessario, a curare, d'intesa con

MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. - Società Unipersonale
MUSILE DI PIAVE - VE – Piazza XVIII Giugno n. 1
Codice Fiscale e Registro Imprese VE n° 03696050271

la Società, la fase progettuale, e di direzione dei lavori, entro i limiti del piano annuale di intervento predisposto, in accordo con la Società, come sopra indicato
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 7 - Gestione dei singoli interventi di manutenzione/riparazione

L'incaricato gestirà i singoli interventi di cui all'art. 6, garantendo il rispetto della normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs 167/2003 e DPR 207/2010). Gli interventi saranno eseguiti sotto la responsabilità diretta dell'Incaricato.-----

Art. 8 - Danni a Persone e Cose

La Società non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altri incidenti di qualsiasi natura che dovessero essere causati dal fatto dall'Incaricato a danno dei suoi dipendenti o delle imprese appaltatrici e dei loro dipendenti nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.-----

Art. 9 - Rapporti Economico - Finanziari.

L'Incaricato fornirà alla Società, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dettagliato rendiconto riferito all'anno precedente:-----

- dei canoni di locazione e somme accessorie, riscosse dai singoli inquilini;-----
- dell'imposta di registro versata;-----
- delle somme corrisposte per il versamento dell'1,1% dei canoni riscossi;-----
- delle spese sostenute per anticipazioni alle autogestioni e ai condomini;-----
- delle spese per manutenzioni/riparazioni sostenute e di ogni altra spesa sostenuta in nome e per conto della Società e/o anticipate, anche ai sensi dell'art. 5 che precede;-----
- delle spettanze dovute all'Incaricato per la gestione e amministrazione (ai sensi dell'art. 4 che precede).-----

Entro lo stesso termine andrà versato alla Società l'importo netto a suo credito.

Art. 9 bis – Rapporti infrannuali

Al fine di consentire alla Società la rilevazione contabile e fiscale delle operazioni effettuate, l'Incaricato, entro sessanta giorni decorrenti dal 01.01.2016, e con analoga periodicità per le mensilità successive, provvederà a consegnare alla società un rendiconto delle movimentazioni finanziarie intercorse in tale periodo; tale rendiconto, che sarà corredato dai documenti di spesa di competenza (fatture di acquisto, modelli di pagamento, quietanze, ricevute e ogni altro utile documento attestante le movimentazioni intercorse) descriverà, analiticamente, la natura delle somme incassate e delle spese sostenute. Per quanto attiene il regime fiscale dei canoni di locazione incassati, ai sensi dell'art. 10, comma 8 e dell'art. 22, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972, fatta salva l'eventuale opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633/1972, non verrà emessa fattura a valere sui canoni di locazione incassati.

Art. 10 – Durata

L'appalto ha durata di anni uno , con inizio 01.01.2016 e termine 31.12.2016, salvo successivi e diversi espliciti accordi tra le parti.-----

Art. 11 –Rinvii

1. Il presente contratto è regolato oltre che dalle disposizioni del presente contratto anche dagli atti e documenti soprarichiamati, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti d'appalto di servizi.-----

2. L'Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.-----

3. Si dà atto che la Società ha già fornito all'Incaricato l'elenco degli alloggi e degli affittuari e tutti i dati a disposizione per la gestione del servizio, con riserva di fornire tempestivamente eventuali integrazioni/modifiche.-----

Art. 12 – Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che in caso di gravi inadempienze, contestate per iscritto, la Società, in qualsiasi momento, può recedere unilateralmente dal presente contratto con lettera racc. AR, con obbligo per l'Incaricato, di concludere gli adempimenti di cui all'art. 9 entro 30 gg dal recesso. I compensi spettanti all'Incaricato, di cui all'art. 4, saranno rapportati al periodo di corretta esecuzione dei compiti affidatigli, salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento di eventuali danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti da eventuale nuovo affidamento del servizio.-----

Art. 13 – Foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'Incaricato del servizio e la Società, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali viene pattuita, la competenza del Foro di Venezia.-----

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto al nr. 18 del precedente art. 2, è fatto divieto all'Incaricato di cedere il servizio,

MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. - Società Unipersonale
MUSILE DI PIAVE - VE – Piazza XVIII Giugno n. 1
Codice Fiscale e Registro Imprese VE n° 03696050271

pena l'immediata risoluzione del contratto in caso di inadempimento della Società, fatti salvi i maggiori danni accertati.-----

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15 - Obblighi dell'Incaricato per i lavoratori dipendenti

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Incaricato si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'incaricato è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.-----

L'Incaricato è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne la Società da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

L'Incaricato è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne la Società da ogni conseguenza.

L'Incaricato è obbligata ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto. La Società verificherà la regolarità degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali assicurativi ecc., mediante il DURC.-----

Art. 16 – Domicilio dell'Incaricato

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Incaricato elegge domicilio, presso la sede della Società, ubicata presso il Municipio di Musile di Piave, in Piazza XVIII Giugno n.1.

Art. 17 – Interpretazione del contratto

- 1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.-----
- 2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle previste dal D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 prevalgono quest'ultime, non derogabili dalla volontà delle parti.-----

Art. 18 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali

1. L'Incaricato dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'Ufficio contratti.-----

-2.Ia Società informa l'Incaricato che “titolare” del trattamento è l'Amministratore Unico dott. Alessandro Rupil.

Art.19 Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art.300 del DPR 207/2010, Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Amministratore Unico dalla Società dott. Alessandro Rupil o suo delegato. Nell'eventualità di cambiamenti, il nominativo del suddetto delegato sarà tempestivamente comunicato per iscritto all' Incaricato.-----

Art. 20 – Spese contrattuali

L'Incaricato assume a proprio carico, tutte le spese inerenti il presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Società.-----

Art. 21 – Registrazione

Le parti dichiarano ai fini fiscali che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel qual caso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131 del 30.04.1986.-----

Letto confermato e sottoscritto:

Per la Ditta Incaricata

Per la Società